



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Paolo Bisi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurencia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci
Mantova), L. Reina, A. Romano,
E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 10.06.2025

RATIO

Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti
di intermediazione commerciale

Sommario 6/2025

Opinione - La formazione non è un costo: è il primo investimento in fatturato **3**

Imposte e tasse

Imposte dirette - Compilazione del quadro LM **4**

- Fringe benefit per auto in uso promiscuo **6**

Accertamento - Controllo automatizzato e liquidazione delle dichiarazioni **8**

Contenzioso - Autotutela parziale e definizione agevolata **10**

Contrattualistica

Clausole e modelli - Contratto d'agenzia e attività tipica **12**

- Sede presso la mandante ed esercizio di attività accessorie **16**

Previdenza

Enasarco - Pensione di vecchiaia Enasarco **22**

Inps - Contributi previdenziali e compilazione del quadro RR **24**

- Riduzione contributiva per nuova iscrizione alla Gestione commercianti **26**

Contabilità

Scritture contabili - Trattamento contabile dei costi telefonici **30**

Varie

Privacy - Casella di posta elettronica "aziendale" riservata all'agente di commercio **34**

Rubriche

Giurisprudenza - Rassegna giurisprudenziale **38**

SEDE PRESSO LA MANDANTE ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- VICENDA PROCESSUALE
- DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Artt. 1742, 1751, 2225, c.c. - Art. 1. Direttiva CEE 86/653 - CGUE, Sez. IV, sent. 21.11.2018, causa C-452/17 - CGUE, Sez. I, sent. 30.04.1998, causa C-215-97 - Cass., Sez. II, sent. 30.01.2017, n. 2289

Secondo la normativa europea, per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, il “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

Un agente di commercio può svolgere la propria attività anche presso la sede del preponente, purché operi in maniera autonoma e indipendente. La circostanza di svolgere la propria attività anche nei locali del preponente non pregiudica la sussistenza della qualifica di “agente commerciale”, a condizione che venga salvaguardata l’indipendenza professionale della persona che promuove la vendita o l’acquisto di merci. Allo stesso modo, lo svolgimento di altre attività (accessorie o anche di pari rilevanza) da parte dell’intermediario non esclude la configurazione di un rapporto di agenzia.

SCHEMA DI SINTESI



VICENDA PROCESSUALE

INTERPRETAZIONE
DIRETTIVA CEE 86/653

- **Caso**
 - Una società, che chiameremo Alfa, operante nel settore dei sanitari e cucine attrezzate, sosteneva di essere legata da un rapporto d'agenzia con la preponente, denominata Beta, che si occupava del commercio di beni mobili proposti dalla ditta Alfa.
 - La società Alfa, a seguito dell'interruzione del rapporto, formalizzava richiesta di liquidazione dell'indennità di preavviso e delle indennità terminali (qualificate come "indennità di evizione").
 - La società Beta, pur riconoscendo l'esistenza del rapporto d'agenzia commerciale, rigettava la richiesta ritenendola decaduta, stante lo spirare dei termini previsti dalla disciplina di agenzia.
- **Oggetto delle prestazioni**
 - I compiti affidati dalla società Beta alla società Alfa e ritenuti dalle parti della medesima importanza, erano molteplici; in sintesi si trattava di:
 - .. scelta dei prodotti e dei fornitori;
 - .. scelta della politica commerciale;
 - .. accoglienza dei clienti;
 - .. realizzazione dei progetti delle cucine;
 - .. elaborazione dei preventivi;
 - .. trattative sui prezzi;
 - .. firma degli ordini;
 - .. misurazioni in loco;
 - .. composizione delle controversie;
 - .. gestione del personale del dipartimento (segreteria, venditori e montatori);
 - .. realizzazione e gestione del sito Internet di vendita online;
 - .. sviluppo delle vendite dei rivenditori, promotori immobiliari;
 - .. negoziazione e conclusione dei contratti di subappalto per conto della ditta Beta.
- **Retribuzioni**
 - La società Alfa riceveva una somma forfettaria mensile, alcune indennità per le spese di trasferta e una commissione annuale di importo variabile durante il periodo di collaborazione.
 - Compensi e commissioni percepite dalla società Alfa venivano calcolate per l'insieme di tali prestazioni, senza operare una distinzione tra le diverse tipologie di attività.
- **Luogo di svolgimento dell'attività**
 - La ditta Alfa, con proprio personale, esercitava la propria attività (principalmente) presso la sede della Beta dove intervenivano tutte le trattative e dove si effettuavano tutte le conclusioni dei contratti.
 - Il rappresentante della ditta Alfa, che godeva di piena indipendenza nello svolgimento dei propri compiti, occupava un posto di lavoro permanente con linea telefonica e indirizzo elettronico diretti all'interno delle sedi della ditta Beta.
 - Le trattative e le conclusioni di contratti si effettuavano esclusivamente presso la sede della ditta Beta.
- **Questione giurisprudenziale**
 - Il Tribunale adito, a fronte di tali circostanze di fatto, nutriva dubbi sull'esatta qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (se di agenzia o invece di "impresa" in base alla legislazione vigente) e richiedeva una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia sulla base del seguente quesito:
 - a) se lo **svolgimento** da parte dell'**intermediario** della propria **attività** presso la **sede delle preponente** sia **condizione ostativa alla qualificazione del rapporto come agenzia** ai sensi della Direttiva CEE 86/653;
 - b) se lo **svolgimento** da parte dell'intermediario in favore della preponente di **attività ulteriori rispetto a quelle canoniche** (trattativa per la vendita o l'acquisto di merci per un'altra persona o attività di trattativa e conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest'ultima) specie se non marginalmente potesse rappresentare **condizione ostativa alla qualificazione del rapporto di agenzia** ai sensi della Direttiva CEE 86/653.

DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

• **Irrelevanza**

• È escluso che il luogo di svolgimento dell'attività da parte dell'intermediario sia rilevante ai fini della direttiva comunitaria (e quindi ai fini della qualificazione dell'intermediario come agente), purché tale circostanza non comporti la perdita della sua indipendenza.

• **Condizioni per l'attività di agente**

• Il ragionamento della Corte di Giustizia parte dal dato normativo ed evidenzia come la Direttiva 86/653 (art. 1, par. 2) richieda ai fini della qualificazione dell'intermediario come "agente" unicamente la sussistenza delle seguenti 3 condizioni:

1. l'indipendenza dell'intermediario;
2. la stabilità del rapporto;
3. la tipologia dell'attività svolta, che deve consistere nel favorire la conclusione di contratti per conto della preponente.

• Nessuna delle dette condizioni, pertanto, è legata alla sede in cui l'intermediario opera.

I legislatori nazionali non possano aggiungere ulteriori requisiti per la qualificazione dell'intermediario come agenti (CGUE, Sez. I, sent. 30.04.1998, causa C-215-97, paragrafi 13-17).

• **Motivazioni**

• La Corte di Giustizia:

- a) sostiene che uno Stato membro non possa subordinare a una ulteriore condizione (nel caso: lo svolgimento dell'attività al di fuori dei locali della preponente) la qualifica dell'intermediario come "agente", posto che altrimenti anche in tal caso si introdurrebbe una limitazione (non prevista) all'accesso alle tutele previste dalla Direttiva;
- b) evidenzia come il luogo di svolgimento dell'attività abbia una minor valenza rispetto al passato: le classiche attività dell'agente, ossia la ricerca, selezione e contatto della clientela, ben possono essere effettuate oramai da una sede fissa mediante l'uso delle moderne tecnologie con comparabili risultati rispetto alla più storica immagine dell'agente commerciale viaggiatore.

• **Carattere dell'indipendenza**

• La Corte di Giustizia esclude la rilevanza, in sé, del luogo di svolgimento dell'attività per la qualificazione dell'intermediario come agente.

• Tale circostanza può avere valenza solo se la stessa determini (unitamente ad altri elementi e con indagine in concreto) l'eventuale perdita del requisito dell'indipendenza, caratteristica necessaria e imprescindibile in base alla Direttiva.

• Può essere messo in discussione:

- .. dalla subordinazione alle istruzioni della preponente, da intendersi anche come eventuale concreta organizzazione dell'attività dell'agente da parte di quest'ultima;
- .. dall'eventuale erosione del rischio di impresa, specie qualora le spese di funzionamento dell'agente fossero sostanzialmente inesistenti (in quanto alla fonte sostenute dalla preponente), senza ripercussioni in tema di commissioni.

CGE, causa C-452/17

**IRRILEVANZA
DELLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ ACCESSORIE**
• Irrilevanza

- La Corte di Giustizia esclude che lo svolgimento di altre attività da parte dell'intermediario sia rilevante ai fini della direttiva comunitaria (e quindi ai fini della qualificazione dell'intermediario come agente), purché anche in tal caso non sia snaturata la sua natura di soggetto "indipendente". Tra i requisiti previsti dalla Direttiva non figura la necessità dello svolgimento esclusivo da parte dell'intermediario delle sole canoniche attività dell'agente, ossia la negoziazione e conclusione dei contratti per il preponente.
- L'unica disposizione rilevante presente nella detta normativa è la previsione dell'art. 2 par. 28, che rimette ai singoli legislatori nazionali l'eventuale esclusione della qualifica di agente (e delle conseguenti tutele) ai soggetti che svolgano tale attività come accessoria rispetto ad altre (le quali, di conseguenza, sarebbero prevalenti).
- Nel caso di specie non emerge(va) che la detta facoltà fosse stata esercitata dal legislatore belga e pertanto l'ipotesi resta(va) tale, senza alcuna ripercussione sulla decisione.

• Interpretazione

- La pronuncia della Corte UE osserva come la soluzione proposta sia preferibile perché:
 - .. da un lato, un'interpretazione contraria permetterebbe pratiche elusive - di fatto il preponente potrebbe semplicemente addossare all'intermediario lo svolgimento di altre attività (anche irrilevanti) e così evitare l'applicazione delle tutele previste dalla disciplina in materia di agenzia;
 - .. da altro lato, è ben possibile che in determinati settori accada che l'agente sia tipicamente incaricato di svolgere prestazioni ulteriori e accessorie rispetto alla consueta negoziazione e conclusione dei contratti - anche in tal caso quindi si dovrebbero escludere le tutele previste per gli agenti, con inique ripercussioni.

• Operatività

- Nella pratica il Giudice di rinvio dovrà considerare tutte le circostanze del caso in esame, quali la natura dei compiti svolti, la proporzione di tali compiti nell'attività complessiva dell'interessato, le modalità di determinazione della retribuzione, o ancora la sussistenza del rischio economico incorso.

- Pertanto, in base alla ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia, vi possono essere agenti che:
 - 1) svolgano esclusivamente le attività canoniche dell'agente (e quindi solo la negoziazione e conclusione dei contratti per la preponente);
 - 2) svolgano anche a livello accessorio (ossia marginalmente) altre attività (e questa ipotesi sarà la più diffusa, quantomeno in determinati settori);
 - 3) svolgano anche parallelamente altre attività (di pari importanza) - e questa è l'ipotesi discussa nel caso in esame;
 - 4) svolgano infine le attività canoniche dell'agente a livello meramente accessorio rispetto ad altre prestazioni - ed in tal caso occorrerà verificare se il legislatore nazionale ha esercitato la facoltà prevista dalla normativa comunitaria, escludendo in tale ipotesi la qualifica di agente all'intermediario.

- L'effettuazione di ulteriori attività non deve comportare l'erosione del requisito dell'indipendenza.

- In definitiva la necessità dell'indipendenza rappresenta il punto cardine per l'inquadramento del soggetto intermediario come agente.

CGE, causa C-452/17

**IRRILEVANZA
DELLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ ACCESSORIE
(segue)**

CGE, causa C-452/17

**• Posizione della
giurisprudenza
italiana**

• In Italia da tempo, i Giudici hanno accolto il concetto che l'agente possa essere onerato di anche altre incombenze.

• Viene esplicitamente evidenziato: *“Va qui osservato che accanto alle obbligazioni principali del contratto di agenzia, è evenienza comune che l'agente sia incaricato di svolgere attività accessorie a quelle tipizzate, come, ad esempio, la tenuta in deposito di prodotti del preponente, la corretta esposizione e presentazione dei prodotti nei punti vendita, così come ulteriori attività collegate all'evoluzione della distribuzione. Tali attività possono costituire oggetto di autonomi contratti, i quali integrano gli estremi di contratti collegati al contratto di agenzia, con vincolo di dipendenza unilaterale. Con la specificazione che i contratti di cui si dice, per così dire accessori, seguono la sorte del contratto principale cui accedono, senza mutarne la disciplina.”*

• Le dette prestazioni accessorie sono da qualificarsi come lavoro autonomo accessorio e, nel caso in cui manchi una determinazione negoziale del corrispettivo, si procede con l'applicazione alle medesime della previsione di cui all'art. 2224 c.c.

• In tema di **indennità in caso di cessazione del rapporto**, è stato precisato come la stessa spetti in relazione alle provvigioni maturate dall'agente per l'attività *“direttamente rivolta alla promozione della clientela, sia nei termini più dinamici di reperimento di nuovi contraenti, sia nei termini di un allargamento della base degli affari con quelli già acquisiti, ad essa riconnettendosi un particolare ed evidente interesse del soggetto preponente ed un gravoso (e così meritevole di riconoscimento economico) impegno personale dell'agente.”*. A fronte della detta premessa, la pronuncia evidenzia come si debbano escludere dal calcolo previsto ex art. 1751, proventi che pervengono all'agente per il compimento di altre attività (che nel caso erano: reclutamento e coordinamento di altri agenti).

• Cass., sez. II, sent. 30.01.2017, n. 2289

• Cass., sez. I, lav., sent. 15.10.2018, n. 25740

• Conclusioni

• Pertanto, con riferimento allo svolgimento di attività accessorie da parte dell'agente, non si può che concludere che le stesse siano ritenute dalla giurisprudenza italiana ampiamente ammissibili.

• Le suddette attività costituiscono un'ipotesi di lavoro autonomo accessorio e conseguentemente il loro corrispettivo:

.. è previsto dalle parti nel contratto;

.. può essere richiesto ex art. 2225 c.c.

• I proventi derivanti dalle dette attività, parallelamente, andranno esclusi dal calcolo dell'indennità ex art. 1751 c.c.

A cura di:



PENSIONE DI VECCHIAIA ENASARCO

Artt. 14, 15, 16, 17, 18, 49 Regolamento delle attività istituzionali

La Fondazione Enasarco, con la delibera del 5.02.2025, ha modificato i coefficienti di trasformazione necessari per il calcolo della pensione di vecchiaia degli agenti di commercio.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

REQUISITI	⇒ Pensione ⇒	Gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92.
	⇒ Pensione anticipata ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Possono chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia, di 1 o 2 anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90. • L'ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all'età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, tenuto conto di tutti i requisiti previsti, compresa la quota 92, fermi restando gli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta.
IMPORTO DELLA PENSIONE	⇒ Calcolo ⇒	L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
	⇒ Fattori ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli agenti già iscritti alla data del 1.01.2004 l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio pro-rata, dalla somma della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata: <ul style="list-style-type: none"> .. anteriormente al 1.10.1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla L. 2.02.1973, n. 12; .. dal 1.10.1998 al 31.12.2003, calcolata secondo le disposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1.10.1998 al 31.12.2003; .. dal 1.01.2004, calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
	⇒ Adeguamento ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dall'anno 2016 e successivamente con cadenza triennale, la Fondazione Enasarco provvede alla verifica dell'aspettativa di vita della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio e all'eventuale adeguamento del requisito dell'età pensionabile minima sulla base dei principi fissati dall'art. 12, cc. 12-bis, 12-ter, 12-quarter e 12-quinqües D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122. • I coefficienti di trasformazione sono stati modificati in data 5.02.2025, con delibera C.D.A. n. 06/2025, e saranno validi per il triennio 1.01.2025-31.12.2027.
DECORRENZA	⇒ Pensione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso. • Qualora la domanda pervenga oltre l'anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa e nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.
	⇒ Pensione anticipata ⇒	Nel caso di "pensione anticipata", la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La pensione è ripartita in 13 mensilità ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.

APPROFONDIMENTI

Tabella

Coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita sul requisito dell'età pensionabile

Età	Coefficienti di trasformazione
40	2,695%
41	2,740%
42	2,787%
43	2,836%
44	2,887%
45	2,940%
46	2,996%
47	3,054%
48	3,114%
49	3,178%
50	3,245%
51	3,315%
52	3,388%
53	3,466%
54	3,547%
55	3,632%
56	3,723%
57	3,818%
58	3,920%
59	4,028%
60	4,144%
61	4,266%
62	4,397%
63	4,536%
64	4,685%
65	4,844%
66	5,014%
67	5,196%
68	5,393%
69	5,606%
70	5,836%
71	6,084%
72	6,354%
73	6,647%
74	6,967%
75	7,316%
76	7,701%
77	8,125%
78	8,593%
79	9,106%
80	9,676%

Tabella modificata con delibera C.d.A. n. 06/2025 del 5.02.2025 - Coefficienti di trasformazioni validi per il triennio 1.01.2025-31.12.2027.